

IL COMUNE COME ENTE A FINI GENERALI

Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, soprattutto nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

LE FUNZIONI FONDAMENTALI

Le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e le modalità di esercizio associate di funzioni e servizi comunali sono stabilite dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012.

STATUTO

I comuni adottano il proprio statuto

Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal TUEL, stabilisce le **norme fondamentali** dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica **le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione** delle minoranze, i modi di esercizio della **rappresentanza legale** dell'ente, anche in giudizio.

Stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, **le forme di collaborazione** fra enti, **della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso** dei cittadini, **lo stemma e il gonfalone** e quanto ulteriormente previsto dal TUEL.

Gli statuti comunali stabiliscono norme per assicurare **condizioni di pari opportunità** tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed all'albo pretorio on line dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

CIRCOSCRIZIONI

I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

L'organizzazione e le relative funzioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto **può prevedere** particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione.

Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

TITOLO DI CITTÀ

Il titolo di Città può essere concesso con **decreto del Presidente della Repubblica** su proposta del Ministro dell'Interno ai comuni **insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.**

ORGANI DI GOVERNO

Sono organi di governo del comune:

- il consiglio comunale
- la giunta comunale
- il sindaco.

SINDACO

Il sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Sono eleggibili a sindaco, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune.

Ineleggibilità

CAPO II

Artt. 55 – 70

INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' ED
INCOMPATIBILITA'

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal TUEL come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità **il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.**

L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto.

DECADENZA DEL SINDACO

La decadenza dalla carica di sindaco può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

Rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 107 del TUEL, esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, **in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale** o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle **esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti**, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

Il sindaco, altresì, **coordina e riorganizza**, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, **gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici**, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, **gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici** localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate **da afflusso di persone di particolare rilevanza**, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque **non superiore a sessanta giorni**, con ordinanza non contingibile e urgente, **limitazioni in materia di orari di vendita**, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento.

Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Il sindaco, quale **ufficiale del Governo**, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

Il sindaco, **quale ufficiale del Governo**, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato **provvedimenti contingibili e urgenti** nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare **gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana**.

I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il sindaco e la rispettiva giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- da 60 membri nei comuni con popolazione > un milione di abitanti;
- da 50 membri nei comuni con popolazione > 500.000 abitanti;
- da 46 membri nei comuni con popolazione > 250.000 abitanti;
- da 40 membri nei comuni con popolazione > 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- da 30 membri nei comuni con popolazione > 30.000 abitanti;
- da 20 membri nei comuni con popolazione > 10.000 abitanti;
- da 16 membri nei comuni con popolazione > 3.000 abitanti;
- da 12 membri negli altri comuni.

Numero consiglieri escluso il sindaco, dopo la riduzione operata dal d.l. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011 e dalla L. n. 56/2014

Piu di un milione di abitanti = 48 membri

500.001 ad un milione abitanti = 40 membri;

250.001 a 500.000 abitanti = 36 membri

100.001 a 250.000 abitanti che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia = 32 membri;

30.001 a 100.000 abitanti = 24 membri;

10.001 a 30.000 abitanti = 16 membri;

3.001 a 10.000 abitanti = 12 membri;

Sino a 3000 = 10 membri

REGOLAMENTO CONSILIARE

Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il consiglio, **entro e non oltre dieci giorni**, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio

I consigli dei comuni con popolazione **superiore a 15.000** abitanti **sono presieduti da un presidente** eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.

Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano

Nei comuni con popolazione **sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere** la figura del presidente del consiglio.

Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

PRIMA SEDUTA

La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti.

Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti

Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale

IL CONSIGLIO È L'ORGANO DI
INDIRIZZO E DI CONTROLLO
POLITICO - AMMINISTRATIVO.

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

GIUNTA COMUNALE

Il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco presenta la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore **a un terzo**, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco, e comunque **non superiore a dodici unità**.

Gli statuti, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere

La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento.

Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

STATUS AMMINISTRATORI

Per amministratori si intendono, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

il comportamento deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione;

gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado;

i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire **incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti** o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni.

Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato.

I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, **hanno diritto di assentarsi dal servizio** per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

oltre ai permessi i **componenti degli organi esecutivi** hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di **24** ore lavorative al mese, elevate a **48 ore per i sindaci e per i presidenti dei consigli comunali** dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Sindaco, presidente del Consiglio e assessori: indennità di funzione

Consiglieri: gettone di presenza

(In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco)

Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane

Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di **uffici posti alle dirette dipendenze** del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

SEGRETARIO

Il comune ha un segretario titolare dipendente dall'**Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.**

Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale.

Il segretario, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
- e) esercita le funzioni di direttore generale (solo nei comuni superiori a 100.000 abitanti);

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province.

Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo.

La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato

Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

DIRETTORE GENERALE

Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai *100.000 abitanti*, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune.

DIRIGENTI

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, **ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,** anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione

SISTEMA ELETTORALE

IL SINDACO

eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del
rispettivo Comune;

a suffragio universale e diretto;

dura in carica 5 anni e non può ricoprire la carica
per più di 2 mandati consecutivi...;

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

La data delle elezioni è stabilita dal Ministero dell'Interno non oltre il 55° giorno precedente la votazione;

I Prefetti, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello, fissano la data e la partecipano al Sindaco con decreto che deve indicare:

- la data dell'elezione
- il numero dei consiglieri da eleggere

Il decreto deve essere comunicato anche alla Commissione Elettorale Circondariale

NEI COMUNI SINO A 15.000 ABITANTI

Ogni candidato Sindaco è collegato ad UNA lista di candidati consiglieri

La lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere e non inferiore ai 3/4

NEI COMUNI SINO A 5.000 ABITANTI

La legge 215/2012 stabilisce che nelle liste dei candidati deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi, senza tuttavia prevedere percentuali minime o misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto.

E' previsto, infatti, un collegamento necessario tra il candidato Sindaco e una sola lista, con la conseguenza che la riconsiderazione della lista stessa comporterebbe anche il venir meno della candidatura a primo cittadino, con possibili implicazioni troppo estese sulla competizione elettorale.

NEI COMUNI DA 5.000 A 15.000 ABITANTI

La legge 215/2012 ha previsto la presenza di una quota massima di candidati del sesso più rappresentato in ciascuna lista, pari a due terzi dei candidati ammessi.

La C.E.C., dopo aver effettuato i consueti accertamenti di legittimità di liste e candidati previsti dalla legge:

- verifica il rispetto della previsione
- eventualmente cancella, partendo dall'ultimo della lista, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge.

La cancellazione, tuttavia, non può in ogni caso ridurre il numero dei candidati a meno del minimo prescritto per l'ammissione della lista.

Tale norma risponde all'esigenza di conservazione della candidatura del Sindaco che, altrimenti, essendo collegata a un'unica lista, verrebbe automaticamente travolta dall'eventuale riconsiderazione della stessa lista.

NEI COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI

Ogni candidato Sindaco può essere collegato con una o più liste di candidati consiglieri, ma deve dichiarare tale collegamento all'atto della presentazione della candidatura e analoga dichiarazione deve essere resa dai delegati delle liste interessate.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai $\frac{2}{3}$

NEI COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI

presenza di una quota massima di candidati del sesso più rappresentato in ciascuna lista, pari a due terzi dei candidati ammessi

CONSEGUENZA IN CASO DI MANCATO RISPETTO:

.... qualora, dopo le cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione fra i sessi, la lista contenesse un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la Commissione Circondariale dovrà procedere alla RICUSAZIONE.

NEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

SISTEMA MAGGIORITARIO

Si può votare tracciando un segno: Art. 71 -TUEL

- sul nome di un candidato Sindaco
- sul simbolo di una lista
- su entrambi (Sindaco e lista collegata)

Si può esprimere UNA sola preferenza per un consigliere della stessa lista (NO voto disgiunto) indicando nome e cognome o solo cognome.

E' proclamato eletto Sindaco chi ottiene PIU' voti e si porta con sé i 2/3 dei consiglieri

Alla minoranza viene assegnato 1/3 con il metodo proporzionale (metodo d'Hondt)

NEI COMUNI DA 5.000 A 15.000 ABITANTI

SISTEMA MAGGIORITARIO

Per tutelare il principio dell'equilibrio fra donne uomini, come disciplinato dalla L. n. 215/2012: l'elettore ha la possibilità di esprimere DUE preferenze, purché per candidati di sesso diverso.

E' disposto l'annullamento della seconda scelta eventualmente espressa dall'elettore, nel caso in cui entrambe le preferenze si riferiscano a candidati dello stesso sesso.

Si può votare tracciando un segno:

- sul nome di un candidato Sindaco
- sul simbolo di una lista
- su entrambi (Sindaco e lista collegata)

NEI COMUNI INFERIORI A 15.000 ABITANTI:

L'elettore NON può differenziare il voto per il Sindaco dal voto per la lista;

Si può votare con un segno sul nome di un candidato Sindaco o sul simbolo di una lista o su entrambi;

Non si ricorre al ballottaggio se non in caso di parità di voti tra 2 candidati;

Si ha una ripartizione dei seggi con metodo maggioritario ELETTORALE.

PRESENTAZIONE DI UNA SOLA LISTA:

Indipendentemente dalle dimensioni del Comune, deve presentarsi al voto almeno il $50\% + 1$ degli aventi diritto e la lista deve riportare un numero di voti validi non inferiore al $50\% + 1$ dei votanti.

Se non ricorre la prima condizione, non si procede nemmeno al conteggio del secondo quorum da raggiungere.

Se uno dei due quorum non viene raggiunto, vengono dichiarate nulle le elezioni senza procedere alla proclamazione degli eletti.

Se si raggiunge il quorum sono eletti tutti i candidati consiglieri.

NEI COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI

SISTEMA PROPORZIONALE

Il candidato Sindaco sarà posto sopra ai contrassegni della lista (o delle liste) collegate.

Si può votare per :

- una lista (il voto si trasmette al candidato Sindaco collegato)
- un candidato Sindaco e per una lista collegata
- un candidato Sindaco e per una lista NON collegata (voto disgiunto)
- un candidato Sindaco (il voto NON si trasmette alla/alle lista/e collegata/e)

Accanto ad ogni lista sono tracciate DUE righe per l'eventuale preferenza

TURNO DI BALLOTTAGGIO

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 ab.:

in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 ab. :

se, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti e che possono, entro sette giorni dalla prima votazione, dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.

E' PROCLAMATO SINDACO...

Il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi ($50\% + 1$)

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, il Sindaco (neo eletto):

- pubblica i risultati delle elezioni
- li notifica agli eletti